

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. CLAUDIO ALTINI**  
Via Grande, 82 - 57123 LIVORNO  
Tel. e Fax 0586-884605



SENT 78/08  
CONT 806/07  
CRON 170/08

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE  
SEZIONE LAVORO

nella persona del giudice unico Dott. Jacqueline Monica MAGI  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 806/2007 R.G.  
promossa da:

(omissis) elettivamente domiciliato in VIA  
GRANDE 82 - LIVORNO, presso e nello studio dell'avv.  
ALTINI CLAUDIO che lo rappresenta e difende;

ATTORE

più (omissis)





(omissis)

tutti domiciliati e difesi come sopra

contro:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script, is located on the right side of the page.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 806/2007 3

R.G.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

elettivamente domiciliato in AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO - FIRENZE, presso e nello studio dell'avv.  
GAMBINI MICHELE che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LIVORNO

elettivamente domiciliato in AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO - FIRENZE, presso e nello studio dell'avv.  
GAMBINI MICHELE che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

elettivamente domiciliato in AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO - FIRENZE, presso e nello studio dell'avv.  
GAMBINI MICHELE che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

in punto a:

"222050 - retribuzione"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 806/2007 4

R.G.

Con ricorso depositato in data 12.09.2007 i ricorrenti in intestazione convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno davanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno chiedendo dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla corresponsione da parte del Ministero dell'indennità di vacanza contrattuale del rinnovo del CCNL di settore scuola scaduto il 31.12.05 e condannarsi il Ministero al pagamento della predetta indennità dal 01.04.06 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti inclusa la ex indennità di contingenza e dal 01.07.06 nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti e ciò fino all'effettivo soddisfo dei ricorrenti oltre interessi legali sulle somme dalle singole scadenze al saldo.

All'uopo il ricorrente esponeva quanto segue:

- Di essere tutti dipendenti del Ministero convenuto con contratto di lavoro regolamentato dal CCNL settore scuola siglato il 24.07.03 con scadenza il 31.12.05;
- Che detto contratto all'art.1 punto 5) prevede e disciplina l'istituto della vacanza contrattuale disponendo che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità con modalità e scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23.07.93 e dal D.Lgs.165/01;

- Che l'Accordo del 23.07.93 prevede che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo o dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione il cui importo sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza e dopo sei mesi di vacanza contrattuale l'importo sarà calcolato nel 50%;

- che detto protocollo è stato confermato integralmente dal Protocollo d'intesa Governo-sindacati stagione negoziale 2002-2005;

- Che ai ricorrenti alcuna indennità è stata corrisposta nonostante il CCNL sia scaduto molto prima della firma delle intese per il nuovo contratto e che quindi per legge spetti detta indennità;

- Che scopo di detta indennità è di garantire il funzionamento del sistema contrattuale incentivando il rispetto delle scadenze contrattuali, in particolare le cadenze biennali di rinnovo del CCNL di categoria per la parte economica;

- Che ampia giurisprudenza l'ha sempre riconosciuta nella misura legale di cui sopra.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno si costituivano in giudizio chiedendo il

rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.

Il processo veniva istruito a mezzo di produzioni documentali non necessitando di ulteriore istruttoria.

All'udienza del 04.03.08 la causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre considerare che l'indennità di vacanza contrattuale consegue automaticamente al verificarsi della condizione del mancato rinnovo contrattuale, come stabilito da norma pattizia.

Lo scopo dell'indennità è quello di sollecitare le parti al rinnovo contrattuale da un lato e dall'altro quello di costituire un'erogazione provvisoria finalizzata a coprire il pregiudizio derivante dal mancato rinnovo contrattuale.

La vacanza contrattuale viene ricostruita come un vero e proprio diritto soggettivo a cui eventuali valutazioni di politica economica non possono essere opposte e nell'accordo sulle modalità di erogazione di detta indennità è chiaramente stabilito che vincoli e limiti di spesa pubblica per la contrattazione collettiva devono trovare allocazione espressa nella contrattazione stessa, cosa che nel caso in specie non avviene.

Superfluo esaminare ogni altra questione che rimane assorbita.

Per questi motivi il ricorso va accolto.

Spese a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, dell'indennità per la vacanza contrattuale del rinnovo del CCNL di settore scaduto il 31.12.05, condanna detto Ministero al pagamento di detta indennità dal 01.04.06 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza, e dal 01.07.06 nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti fino all'effettivo soddisfo dei ricorrenti oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
- 2) Spese legali a carico di parte soccombente liquidate forfetariamente in € 4000,00, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Livorno 04.03.08

CANCELLIERE CI  
Luca Antonelli PIZZUTO

IL GIUDICE DEL LAVORO  
D.ssa Jacqueline Morina Magi

depositato in Cancelleria  
Livorno

- 4 MAR. 2008



CANCELLIERE CI  
Luca Antonelli PIZZUTO